

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

ORIGINALE
URGENTE
SINDACALI
ENTRO IL 25.09
ULTIMO GIORNO

RICORSO

Per: MARUCCI Luigi, nato a Isernia il 25.11.1942, C.F. MRCLGU42625E335V Presidente Nazionale e legale rappresentante dell'O.S.Po.L. (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali) con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 66 e MARCONI Marco, nato a Viterbo il 29.3.1964, C.F. MRCMRC64C29M082F, Funzionario di Polizia Municipale presso il XVII Gruppo del Corpo di P.M. del Comune di Roma e rappresentante sindacale della medesima O.S.

Contro: COMUNE DI ROMA, in persona dell'on. Sindaco pro-tempore Gianni Alemanno, Piazza del Campidoglio, n. 1 - 00186


Per l'annullamento

della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roma, n. 7 (Verbale n. 6, seduta del 27/28 gennaio 2009), avente ad oggetto il "Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Roma, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza".


Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv. Nicola COCO presso lo studio del quale, in Roma, Via Treviso n. 31, eleggiamo domicilio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di richiamare in causa terzi, conciliare, transigere, quietanzare, incassare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori, nonché la facoltà di cui al D. Lgs. n. 196/2003, con promessa rato e valido.

Firme

(Sig. Luigi MARUCCI)



(Sig. Marco MARCONI)



Sono Autentiche

(Avv. Nicola COCO)



MOTIVI

1) Il Regolamento comunale varato con la Deliberazione che qui si impugna con il presente ricorso, in relazione a numerosi vizi di legittimità di cui risulta affetto, trae le sue fonti normative dalla Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale del 7 marzo 1986, n. 65 (art. 5, quinto comma) e dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

In particolare, l'art. 5, quinto comma, l. 65/86 dispone che *“Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza **possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4”***.

Il D.M. 145/87, all'art. 1, stabilisce che *“L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla **esigenza di difesa personale**, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2”*.

Un successivo Decreto del Ministero dell'Interno, del 24 marzo 1994, n. 371 (non citato tra le norme di riferimento nell'impugnata Delibera ma pienamente vigente) intitolato *“Regolamento di attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n.36, concernente la individuazione delle categorie di persone che,*

a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi", annovera formalmente fra codeste categorie (art. 1, primo comma, lettera m) gli **"appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali è assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145."**

Dal combinato - disposto di queste tre fonti di legge, si ricavano i segg. criteri:

- a) la dotazione dell'arma ai suddetti dipendenti è **facoltativa**, non ravvisandosi in tutte le disposizioni in oggetto alcun accenno alla obbligatorietà della dotazione medesima;
- b) sul presupposto di cotale **facoltatività**, l'assegnazione dell'arma è subordinata al consenso, prestato **individualmente** da parte del dipendente munito della qualità di agente (ausiliario) di pubblica sicurezza, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 5, primo comma, lettera c), l. 65/86;
- c) la **facoltatività** della dotazione si compendia all'eguale **facoltatività del porto** dell'arma assegnata al dipendente, in virtù della disposizione del succitato art. 5, quinto comma, l.65/86

che recita "...**possono portare (l'arma) di cui possono essere dotati**";

d) in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, primo comma, lettera m), D.M. 371/94, l'esenzione dal pagamento della concessione governativa per il porto d'armi privato, equipara il personale di Polizia Municipale dotato dei requisiti di legge alle categorie (dipendenti pubblici e professionisti privati) allo "status" privatistico del titolare/concessionario di tale licenza, che **richieda** di propria esclusiva iniziativa il rilascio della stessa;

e) coerentemente e conseguentemente a tale equiparazione, deve ritenersi che la predetta facoltatività debba estendersi anche al rilascio stesso della licenza ed all'autorizzazione a portare l'arma senza necessità del documento ove ciò sia consentito dalla legge ordinaria, per cui la dotazione dell'arma da fuoco, vincolata al consenso dell'interessato, non può prescindere dalla sussistenza di una **richiesta** formale da parte di costui, **quando e se** costui le ritenga necessario per le proprie esigenze di sicurezza e difesa personale.

2) Il Regolamento emanato dal Comune di Roma, riproducendo pedissequamente, all'art. 1 la disposizione di cui all'art. 1 del D.M. 145/87, ne acquisisce integralmente i contenuti, gli obiettivi ed i limiti che esso pone agli operatori della Polizia Municipale.

Il medesimo, tuttavia, si palesa carente nel non disporre che la dotazione e, soprattutto, il porto dell'arma non sono muniti di alcuna obbligatorietà, lasciando, invece, intendere all'art. 1, terzo comma, che l'impiego in determinati servizi abilitanti all'assegnazione dell'arma medesima possono essere svolti senza il porto di questa anche se l'operatore ne è dotato.

Ciò si riflette nella disposizione di cui all'art. 17, primo comma, che, mediante l'introduzione – totalmente impropria, ovvero, abusiva nel caso di specie – di un meccanismo di silenzio – assenso in ordine all'esonero dalla assegnazione dell'arma, impone all'interessato l'onere di inoltrare richiesta **motivata** (fissandone il relativo termine **perentorio** di scadenza) alla competente Autorità comunale ove questi non intenda esserne dotato.

In buona sostanza, con un simile espediente il Comune, evidentemente, si propone di aggirare il referente della facoltatività, d'anzì richiamato, sancendo una, seppur indiretta, obbligatorietà testimoniata, peraltro, dalla natura di **deroga** alla disciplina generale attribuita all'esenzione ad alla correlativa **richiesta**.

Che, poi, quest'ultima risulti, a sua volta, onerata dall'obbligo di motivarla, si conferma in rapporto alla causa prioritaria dell'esecuzione, ovvero l'obiezione di coscienza (anch'essa da motivare e provare secondo la normativa vigente), dovendosi ritenere che per ottenere analogo beneficio al di fuori di tale causa, sia indispensabile che sussista una ragione di analogo valore e gravità.

Sotto il profilo dei vizi del provvedimento, sembra incontestabile che tale disposizione evidenzia un palese **eccesso di potere**, non separabile dalla violazione di legge giacché in esso è ravvisabile la finalità di aggirare la norma ordinaria.

A titolo di corollario, può, altresì aggiungersi che, non sussistendo esigenze o motivazioni giuridicamente fondate, la rivelazione di dati personalissimi e sensibili quali l'obiezione di coscienza cui è costretto chi possa invocarla, integra violazione della legislazione in tema di diritto alla riservatezza.

3) Il Regolamento in oggetto, prevede e disciplina, all'art. 3, quarto comma, la dotazione anche di strumenti di autodifesa diversi dall'arma da fuoco, in particolare, lo "spray anti-aggressione" e le mazzette distanziatrici. In realtà, questi mezzi rientrano nella competenza legislativa esclusiva della Regione, tant'è che la L.R. 13 gennaio 2005, n. 1 "*Norme in materia di polizia locale*" stabilisce, all'art. 15, comma 1, lettera d), che, con **regolamento regionale** sono determinati "*i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l'assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'adozione dei predetti strumenti e degli specifici criteri per l'assegnazione*". Non revoca in dubbio che, essendo prerogativa della Regione dettare criteri **generali** per siffatti mezzi e la loro adozione, e quella potestativa dell'Ente locale di emanarne di **specifici** all'interno della normativa regolamentare regionale, il Comune non può disporre la dotazione di spray – defender,

sfollagente o quant'altro in via autonoma e, necessariamente, generale. Infatti, non essendo ancora stato emanato il regolamento di cui al succitato art. 15 L.R. 1/05, la delibera comunale è incorsa in una chiarissima violazione di legge cui si accompagna il vizio di incompetenza e, seppur sotto un profilo meramente sostanziale, di usurpazione dei poteri della Regione. Ed anche qualora lo spray – defender dovesse considerarsi un'arma, *stricto sensu* (come traspare da recenti pronunce della Suprema Corte), la competenza a statuirne la dotazione alla P.M. apparterrebbe allo Stato, ovvero al Ministero dell'Interno come unico organo legittimato a modificare il previgente D.M. 145/87 inserendovi, accanto alle armi da fuoco, anche lo spray urticante e la sua disciplina.

4) All'art. 4, primo comma, il Regolamento stabilisce che *“L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psicofisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S.”*

La stessa disposizione stabilisce, poi, che *“L'accertamento dei predetti requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni quarantotto mesi, da strutture mediche della P.S. o Militari”*.

Orbene, considerandosi che per il porto d'armi privato (cui si equipara, anche sotto questo profilo) lo status dell'operatore di P.M. “senza licenza”, prescrive che il **rinnovo annuale** dell'autorizzazione si debba procedere (obbligatoriamente) a visita

medica con rilascio della relativa certificazione. Il divario esistente fra dodici e quarantotto (il quadruplo) mesi che distingue il privato cittadino dal vigile, a parità di condizioni, appare spropositato e censurabile per violazione di legge.

Ciò, anche in rapporto al controllo - con cadenza rigorosamente **annuale** - che il Sindaco e, poi, il Prefetto esercitano sulla compagine del personale armato, per cui la dilatazione a **quattro anni** per svolgere i controlli sanitari in questione resta ancor più inconcepibile, posta l'estrema delicatezza del porto, del maneggio e dell'uso di armi da fuoco.

5) All'art. 18, terzo comma, si prevede la copertura assicurativa per eventi dannosi provocabili a beni o persone per l'uso delle armi da parte degli operatori che ne siano dotati. La stessa disposizione non prevede se tale sia limitata a fatti verificantisi durante l'orario di servizio o se si estenda anche ai tempi ulteriori, poiché, fin dalle fonti normative ordinarie si stabilisce che il porto dell'arma è consentito "**anche al di fuori del servizio**" (art. 5, quinto comma, l. 65/86). Inoltre, il Regolamento non contempla esplicitamente che, in casi di accertamento di responsabilità **penali** connesse all'uso delle armi (in servizio e fuori servizio) è garantita l'assistenza legale del dipendente a spese del Comune, esponendo costui a gravi oneri economici.

6) L'art. 5, primo comma, del Regolamento sancisce che "*Gli appartenenti al Corpo di P.M. svolgono i **compiti d'istituto** previsti dalla legge n.65/86, dalla L.R. n. 1/05 e dal Regolamento del Corpo*

di Polizia Municipale di Roma, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione".

Ora, considerato che la Legge Regionale, all'art. 3, primo comma, elenca ben **dieci tipologie di attività e compiti** – che corrispondono alla nozione di "istituto" – fra i quali la polizia amministrativa, quella tributaria, la prevenzione e repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale, la polizia stradale, lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali, accanto, ovviamente, allo svolgimento di funzioni di p.g., p.s., ecc., **generalizzare** la dotazione dell'arma a tutti coloro che esercitino tali compiti conduce alla violazione dei criteri posti dal D.M. 145/87 che, all'art. 2, rinvia ai regolamenti comunali il compito di determinare – nominativamente e tipologicamente – i servizi da svolgere con armi, ovvero di **individuarli** proprio al fine di inibire l'automaticità della dotazione all'intero complesso dei titolari della funzione (in via ausiliaria) di p.s. che, come per il Corpo di P.M. del Comune di Roma si identifica con la globalità degli appartenenti.

P.Q.M.

si chiede all'Ill.mo T.A.R. adito che disponga l'annullamento della impugnata Deliberazione n. 7/09 e, per l'effetto, del Regolamento ivi contenuto.

SULLA DOMANDA DI SOSPENSIVA

1) Il "fumus boni juris" si individua dall'esposizione dei motivi del presente ricorso.

2) La necessità ed urgenza di sospendere l'impugnata Deliberazione risiede nella rilevanza della questione relativa all'armamento della Polizia Municipale ed alla tutela dei diritti degli operatori anche per effetto di provvedimenti coercitivi cui, direttamente o indirettamente sono sottoposti dal provvedimento impugnato.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

"Voglia L'III.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, previo giudizio di non manifesta infondatezza della questione, rimettere gli atti del presente procedimento alla valutazione della Corte Costituzionale, a norma dell'art. 23, l. cost. 11 marzo 1953, n.1, affinché sia dichiarata la illegittimità dell'art. 5, quinto comma, l. 65/86 nella parte in cui si dispone *"possono portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati"*, nonché l'art.1, D.M. 145/87 e l'art. 1, comma 1, lettera m), per violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. in rapporto all'art. 1, primo comma del D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359 (*"Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*), nonché all'art. 1, primo comma, del D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 210 (*"Regolamento*

recante i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale che espleta funzioni di polizia").

A sostegno della presente Questione, si osserva e si rileva la grave sperequazione di trattamento riservata ai Corpi e servizi di polizia municipale in ordine alla dotazione dell'arma per motivi di esclusiva difesa personale rispetto a quelli di servizio, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, assegnati alle altre Forze di Polizia. Sperequazione viepiù accentuatasi con l'entrata in vigore della l. 125/2008 che ha modificato l'art. 54 T.U.E.L. sui poteri dei Sindaci in materia di sicurezza urbana e che, all'art. 7 prevede l'impiego della Polizia Municipale in operazioni di pubblica sicurezza in collaborazione alle altre Polizie, sotto la vigilanza e le direttive del Prefetto e del Questore.

Si dichiara che il presente ricorso, vertendo in materia di lavoro, è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/02.

Si allegano:

- 1) Copia del provvedimento impugnato;
- 2) Copia della L.R. Lazio n. 1/05.

Roma, 30 Aprile 2009


(Avv. Nicola COCO)

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore **7**

Zona **106**



CASSA **8** /2009 Cron. **11.333** Desc. **1171**

Data Ric. **02/05/2009**

Trasf. **4,35** Sp.postale **0,00**

Richiedente: **MARUCCI LUIGI**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a

COMUNE DI ROMA IN PERS. DEL SINDACO GIANNI ALEMANNO

Virginia TROMBETTA, incaricata
alla ricezione degli atti

ROMA - PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, 1

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata: per _____

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 02 MAG. 2009

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma.

L'Ufficiale Giudiziario _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliario e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma _____



ORIGINALE

Cassa: **8** /2009

Cron.: **11.333**

N.dest.: 1

Data Ric. **02/05/2009**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

ULTIMO GIORNO



SPECIFICA

Diritti	3,87
Trasferte	4,35
10% trasferte	0,44
Dir.autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	8,66

Si rilascia ricevuta al richiedente **MARUCCI LUIGI**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **02/05/2009**

L'ufficiale Giudiziario _____

